

**Convenzione tra l'Unione Novarese 2000 e il Comune di Casalbeltrame per
l'utilizzo
congiunto di risorse umane**

tra

- l'Unione Novarese 2000 C.F. 94039790038 - rappresentato dal il quale agisce nell'esclusivo interesse di detta Unione che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale, domiciliato per la sua carica presso la sede,

e

- il Comune di Casalbeltrame, C.F. 00318060035 - rappresentato dal, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale, domiciliato per la sua carica presso la sede;

premesse

- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dell'Unione Novarese 2000, di un'unità di personale in forza al Comune di Casalbeltrame, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, al fine di conseguire una economica gestione delle risorse;

Si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di una unità di personale del Comune di Casalbeltrame – distaccato presso l'Unione Novarese 2000 per un periodo predeterminato per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi delle Amministrazioni stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale e tempo di lavoro in distacco

1. Il Comune di Casalbeltrame individua il personale disponibile ad operare in distacco presso l'Unione Novarese 2000 nel sig. Deantoni Pierangelo - cat. C;
2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di distacco.
3. Il personale individuato al punto 1) opererà presso l'Unione Novarese 2000 per 18 ore settimanali e presso il Comune di Casalbeltrame per 18 ore settimanali.
4. l'Unione novarese 2000 e il Comune di Casalbeltrame possono organizzare il personale individuato al punto 1) nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

ART. 3 – Gestione del personale distaccato

1. L'Unione Novarese 2000 e il Comune di Casalbeltrame concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze di entrambi gli enti, determinando, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito dal Comune di Casalbeltrame, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione Novarese 2000.

ART. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Ente e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.

3. Il Comune di Casalbeltrame provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico dell'Unione Novarese 2000.

ART. 5 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata sino al 30/09/2018, con decorrenza dal 01.06.2018.

2. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per:

- scioglimento consensuale;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti;
- richiesta da parte del dipendente.

3. In caso di scioglimento o recesso il dipendente interessato riassumerà servizio a tempo pieno presso il Comune di Casalbeltrame.

ART. 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Li

Per l'Unione Novarese 2000 – _____

Per il Comune di Casalbeltrame – _____